



Piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea Italiana in Regione Campania

Ambito di applicazione del Piano

Il programma si applica all'intero territorio della Regione Campania fino al raggiungimento, per almeno tre anni, di una riduzione della prevalenza uguale o superiore al 10% rispetto a quella dell'anno precedente

Obiettivi del Piano

Il Piano si prefigge il contenimento delle malattie infettive della bufala mediterranea italiana, in Campania con il conseguimento degli obiettivi di cui al P.R.I. 2015-2018 e smi.

Tali obiettivi vengono raggiunti attraverso:

- a) verifica costante della corretta iscrizione nella Banca Dati Nazionale (BDN) di tutte le aziende e di tutti i capi bufalini con indicazione dello stato sanitario e relativi aggiornamenti;
- b) identificazione elettronica di tutto il patrimonio bufalino;
- c) realizzazione della banca genetica regionale della specie bufalina;
- d) controllo sulle movimentazioni;
- e) controllo annuale del 100% della popolazione bufalina delle aziende e dei capi soggetti a controllo per Tuberculosis (TBC) e brucellosi (BRC) rispetto della periodicità dei controlli ai fini dell'acquisizione e mantenimento delle qualifiche sanitarie così come previsto dalla normativa vigente;
- f) controllo della Leucosi Bovina Enzootica (LEB) secondo le procedure previste dal Decreto Dirigenziale n.49/2018 e smi: " Approvazione Linee Guida Regionali sulla sorveglianza della Leucosi Bovina Enzootica"
- g) utilizzo di attrezzature elettroniche per le operazioni di profilassi negli allevamenti bufalini;
- h) registrazione nel sistema informativo SANAN di tutte le operazioni di profilassi eseguite e relativo aggiornamento della qualifica sanitaria degli allevamenti;
- i) abbattimento dei capi infetti entro 15 giorni dalla notifica di positività;
- j) inserimento dei focolai sospetti e/o confermati di malattia nel sistema informativo SIMAN;
- k) attuazione di un sistema di vigilanza idoneo a garantire l'esclusione dal consumo umano del latte di animali infetti;
- l) nel caso di allevamenti misti, con presenza di ovi/capri e/o bovini questi ultimi devono essere controllati, per brucellosi, contestualmente ai capi bufalini.

Identificazione delle aziende e degli animali

I Servizi Veterinari competenti per territorio provvedono all'aggiornamento continuo della BDN delle aziende e dei capi bufalini, in particolare inseriscono ove mancanti le coordinate geografiche degli allevamenti.

Gli animali della specie bufalina sono identificati conformemente al Regolamento (CE) n. 1760/2000 e s.m.i.; i Servizi Veterinari competenti provvedono a verificare la corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 1760/2000, nel corso degli interventi in allevamento per le profilassi obbligatorie (TBC, BRC, LEB) .

Imbolatura

Tutti gli animali della specie bufalina della Regione Campania, oltre all'identificazione obbligatoria di cui al Regolamento (CE) n. 1760/2000, sono ulteriormente identificati a mezzo di boli ruminali elettronici con le procedure stabilite dal decreto dirigenziale regionale n. 40/2006 e relativo protocollo attuativo.

L'applicazione del bolo ruminale elettronico deve avvenire entro le 6 settimane di vita dell'animale e comunque prima che lo stesso venga spostato dall'azienda di nascita, tranne in caso di invio diretto ad uno stabilimento di macellazione prima del raggiungimento di tale età.

L'attività di imbolatura:

- è effettuata dal Servizio Veterinario ASL competente per territorio mediante l'utilizzo di boli endoruminali, di lanciaboli, di lettori portatili e palmari forniti dalla Regione Campania;



- può essere effettuata anche da personale ARAC negli allevamenti iscritti al Libro Genealogico; in tale caso il Servizio Veterinario dell'ASL mette a disposizione del personale ARAC l'attrezzatura ed il materiale necessari all'imbolatura;
- può essere effettuata anche, a proprie spese, dal proprietario dell'allevamento utilizzando i boli endoruminali forniti dalle ditte iscritte in BDN; in tale caso l'allevatore acquista dalla BDN gli identificativi auricolari e i boli riportanti lo stesso codice.

Prima di procedere all'imbolatura di un capo bufalino, l'operatore verifica la presenza nell'animale di un eventuale precedente microchip.

I capi bufalini imbolati vengono registrati in BDN;

All'atto dell'esecuzione dei controlli sanitari previsti per i Piani di profilassi (TBC, BRC e LEB) e di quelli previsti nei trenta giorni precedenti la movimentazione degli animali in uscita verso altre aziende, i Servizi Veterinari verificano che gli animali siano identificati elettronicamente. Nessun capo bufalino può essere sottoposto a controllo sanitario se non correttamente identificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000, dalla Legge regionale n. 3/2005 e dai decreti dirigenziali n. 40/2006 e n. 8/2011.

Pertanto, è obbligatoria l'applicazione del bolo da parte del Servizio Veterinario dell'ASL al momento delle attività di profilassi, qualora uno o più capi ne fossero sprovvisti.

Nel caso in cui un bolo endoruminale venga smarrito o non sia più leggibile (mancata leggibilità comprovata da diversi tentativi di lettura) è consentito procedere alla re-identificazione dell'animale con un nuovo bolo a cura del Servizio Veterinario dell'ASL competente. Solo dopo la re-identificazione il capo bufalino può essere sottoposto a controllo sanitario. In detti casi si provvede a registrare in BDN la nuova associazione utilizzando il servizio "Iscrizione capi in anagrafe Identificazione elettronica Inserimento".

Per i capi bufalini nati dopo il 1° gennaio 2011 gli allevatori possono procedere, a proprie spese, all'identificazione con bolo elettronico riportante lo stesso codice della marca auricolare di cui al Regolamento (CE) n.1760/2000.

Movimentazione degli animali

Le movimentazioni di animali della specie bufalina, diverse dall'invio diretto ad uno stabilimento di macellazione, sono consentite solo da allevamenti in possesso della qualifica di Ufficialmente Indenne (U:I) o Indenne, giusta la normativa vigente.

Oltre alla esecuzione dei controlli previsti nei 30 giorni precedenti lo spostamento, gli animali devono essere sottoposti ad identificazione aggiuntiva con bolo ruminale elettronico, qualora non fossero imbolati. Gli estremi dell'identificazione elettronica di tutti i capi movimentati devono essere riportati sui passaporti degli animali e sul modello di accompagnamento (mod.4).

Nelle aziende bufaline da ingrasso che praticano esclusivamente tale attività è fatto divieto di detenzione di altri animali recettivi alla TBC e BRC.

Gli animali presenti nelle aziende bufaline da ingrasso possono essere movimentati esclusivamente verso uno stabilimento di macellazione.

I Veterinari responsabili degli stabilimenti di macellazione procedono alla rilevazione dell'identificazione elettronica di tutti i capi bufalini introdotti e verificano la corrispondenza con quanto riportato sul modello 4 e sul passaporto. In caso di eventuali anomalie e/o discrepanze gli animali vengono temporaneamente esclusi dalla macellazione in attesa della regolarizzazione da parte del Servizio Veterinario della ASL di partenza.

A. BRUCELLOSI BUFALINA

A.1. Controlli

Per “intervento di profilassi” si intende il controllo di tutti i capi, presenti in azienda, soggetti a programma indipendentemente dal numero di giorni necessario per la conclusione dello stesso; in ogni caso gli “interventi di profilassi” in azienda, una volta iniziati, devono essere conclusi entro massimo 28 gg.

I campioni di sangue per l'esame sierologico per brucellosi/leucosi devono essere identificati con le etichette adesive riportanti i codici a barre dell'identificativo degli animali, stampate dal SANAN.

Il modello di accompagnamento dei campioni viene parimenti stampato dal SANAN e riporta gli identificativi auricolari ed elettronici dei capi sottoposti a prelievo.

I campioni sono consegnati all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo.

L'IZSM respinge i campioni di sangue bufalino non rispondenti alle caratteristiche di cui al presente comma. L'IZSM provvede all'esecuzione delle prove ufficiali secondo le modalità previste dalle norme vigenti e provvede, alla trasmissione degli esiti, entro 7 giorni dal ricevimento dei campioni.

La chiusura degli interventi in SANAN, da parte del Servizio veterinario competente, deve essere effettuata entro 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova da parte dell'IZSM, con relativo aggiornamento delle qualifiche sanitarie.

A.2. Misure previste per gli animali e gli allevamenti infetti

La procedura di notifica dei risultati degli esiti positivi e dei relativi ordini di abbattimento dei capi risultati infetti è quella fissata dalla Delibera di G.R. n. 739 del 6 giugno 2006.

Il Servizio Veterinario competente dispone direttamente l'adozione formale delle altre misure sanitarie previste negli allevamenti infetti.

Gli animali riconosciuti infetti sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica.

Gli animali riconosciuti dubbi (Sar positivi e FDC negativi) sono considerati infetti e devono essere abbattuti nei termini previsti.

Gli animali infetti sono abbattuti entro il termine massimo di 15 giorni dalla notifica dell'ordine di abbattimento. Qualora non venga rispettato il termine di abbattimento prescritto, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASL, o suo delegato, l'adozione di apposita ordinanza di abbattimento coattivo nel termine di 15 giorni, da attuarsi eventualmente con l'ausilio della forza pubblica.

I controlli nelle aziende infette da brucellosi riprendono dopo 21 giorni dalla data di chiusura dell'ultimo “intervento di profilassi” registrato in SANAN e sono effettuati ogni tre settimane su tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi. Dopo che, tutti i capi presenti in allevamento, abbiano dato esito negativo a tre prove consecutive si procede all'estinzione del focolaio.

Successivamente, secondo la periodicità previste dalla normativa vigente, si procede alle prove necessarie per la ri/acquisizione della qualifica sanitaria.

Gli animali infetti sono avviati direttamente allo stabilimento di macellazione in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario.

L'attestato di avvenuta macellazione degli animali (Modello 9/33) e la scheda tecnica o fattura di vendita degli animali vivi devono essere inviati al Servizio Veterinario competente sull'azienda di provenienza.

I servizi veterinari competenti sullo stabilimento di macellazione provvedono al recupero e alla conservazione dei boli ruminali elettronici.

B. TUBERCOLOSI NELLA SPECIE BUFALINA

B.1. Allevamento da Riproduzione Ufficialmente Indenne da Tubercolosi

B.1.1. Ottenimento Qualifica:

- nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi;
- tutti gli animali di età superiori alle sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due IDT eseguite, la prima sei mesi dopo le operazioni di risanamento e la seconda sei mesi dopo la prima;
- nel caso di costituzione di un nuovo allevamento vige l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti U.I.; fermo restando l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'introduzione di animali provenienti da altre regioni italiane o dall'estero, gli animali provenienti da allevamenti campani, se di età superiore alle 6 settimane, devono essere sottoposti ad una prova IDT con esito negativo nei 30 giorni precedenti lo spostamento; il nuovo allevamento acquisisce, per induzione, la qualifica di "Allevamento bufalino U.I. Tubercolosi".

B.1.2. Mantenimento Qualifica:

- nessun animale deve presentare sintomi clinici riconducibili alla tubercolosi;
- una volta l'anno, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli animali di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti con esito negativo ai controlli previsti dalla normativa vigente;
- qualora l'allevatore non consenta i controlli previsti dalla normativa vigente si applica quanto previsto all'art. 21 comma 2 punti a,b,c, del DM n 592/1995 e art 4 comma 2 dell'OM. 28/5/2015 smi.

B.1.3. Validità delle certificazioni di "Allevamento bufalino Ufficialmente Indenne da Tubercolosi"

La validità del certificato di "Allevamento bufalino ufficialmente indenne da Tubercolosi", rilasciato a seguito di qualifica attribuita e/o confermata nel corso di un anno solare, scade il 30 giugno dell'anno solare successivo. E' fatta salva la possibilità che il Servizio Veterinario competente, previa autorizzazione regionale, possa prorogare la validità della certificazione oltre tale data in base a considerazioni di carattere epidemiologico e/o organizzativo.

B. 2. Allevamenti da Ingrassio

B. 2.1. Ottenimento Qualifica induttiva

Nessun animale deve presentare sintomi clinici da tubercolosi.

Tutti gli animali introdotti provengono da Allevamenti Ufficialmente Indenni da Tubercolosi e, fermo restando l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria per l'introduzione di animali provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero, gli animali provenienti da allevamenti campani, se di età superiore alle 6 settimane, devono essere stati sottoposti ad una prova IDT con esito negativo nei 30 giorni precedenti lo spostamento.

B. 2.2. Mantenimento Qualifica induttiva

Devono essere rispettate tutte le condizioni stabilite per l'ottenimento della qualifica.

Non sono riscontrate, al macello, lesioni riconducibili alla tubercolosi negli animali macellati provenienti da tali allevamenti.

B.3. Esecuzione prove diagnostiche

Esecuzione della IDT singola per tutti i capi bufalini di età superiore alle 6 settimane.

Nei casi di IDT positiva e/o dubbia:

1. qualora nei tre anni precedenti l'azienda sia stato oggetto di focolaio, rilevazione al macello di TBC (Mod 10/33) e/o sospensione di qualifica, la qualifica dell'azienda deve essere sospesa ed i capi positivi inviati al macello;
2. qualora l'azienda nei tre anni precedenti, non sia stato oggetto di focolaio, rilevazione al macello di TBC (Mod 10/33) e/o sospensione di qualifica, tutti i capi positivi all'IDT singola, previo isolamento degli stessi ed esclusione del relativo latte dal consumo, vengono saggiati dopo 15 gg con gamma-interferon e la qualifica deve essere sospesa:
 - 2.1 se tutti i capi risultano negativi alle indagini supplementari si procede alla revoca del sospetto/sospensione;
 - 2.2 se almeno un capo risulta positivo al gamma interferon, tutti i capi IDT e/o gamma-interferon positivi, sono inviati al macello e la qualifica sanitaria dell'azienda resta sospesa.

Nel caso 1 e 2:

- a. in presenza di lesioni al macello viene aperto il focolaio e si procede ai ricontrolli previsti in allevamento secondo normativa vigente;
- b. in assenza di lesioni macroscopiche al macello si procede alla PCR su organo:
 - b.1 in caso di PCR positiva viene aperto il focolaio, ed il batteriologico viene effettuato per l'eventuale tipizzazione del ceppo ai fini epidemiologici;
 - b.2 in caso di PCR negativa si procede all'esame batteriologico e l'esito positivo dello stesso determina l'apertura del focolaio; in attesa dell'esito dell'esame batteriologico la qualifica rimane sospesa;
 - b.3 la Regione, su proposta dell'ASL competente, può autorizzare l'utilizzo del gamma-interferon per procedere alla rapida estinzione dei focolai;

Provvedimenti relativi alla sospensione della qualifica sanitaria

B.3.1 Provvedimenti da adottare nelle aziende sospese

Il latte degli animali positivi alla IDT e/o al gamma-interferon deve essere distrutto o utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso allevamento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario.

La prova del gamma-interferon viene effettuata dai Servizi Veterinari della ASL competente per territorio in accordo con personale del laboratorio dell'IZSM.

I suddetti capi positivi, da inviare al macello per l'abbattimento, devono essere movimentati verso impianti di macellazione, scortati dal Mod.4 rilasciato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "*bufalino positivo oggetto di provvedimento di abbattimento proveniente da azienda con qualifica sospesa per TBC*".

Il Servizio Veterinario competente per il macello deve essere avvisato almeno 48 ore prima dell'arrivo di tali capi e deve eseguire gli adempimenti previsti, con particolare riguardo al prelievo di campioni per gli approfondimenti diagnostici del caso da inviare al laboratorio accompagnati dal previsto modello, in collaborazione con personale dell'IZSM e/o del Centro Nazionale di Riferimento per la tubercolosi qualora necessario.

Negli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa nessun capo bufalino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod.4 unificato a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "*bufalino negativo proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per tubercolosi*".

La sospensione della qualifica deve essere immediatamente comunicata per iscritto al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche (IAPZ) competente, che provvede ad attivare tutte le procedure affinché il latte eventualmente prodotto in azienda venga sottoposto a procedimento di pastorizzazione.

La sospensione della qualifica (UFFICIALMENTE INDENNE – SOSPEO) in ogni caso deve essere riportata nella BDN direttamente o tramite il sistema informativo SANAN.

Il Servizio Veterinario dell'ASL entro 2 giorni avvia l'indagine epidemiologica in SIMAN, inserendo il motivo del sospetto e qualsiasi altra informazione a disposizione.

B.3.2 Qualifica sospesa

La qualifica sanitaria deve essere inoltre sospesa:

- ogni qual volta la situazione epidemiologica può far sospettare la presenza della tubercolosi in allevamento;
- nei casi previsti al precedente punto B3;
- quando si riscontrano al macello lesioni riconducibili alla tubercolosi in allevamenti U.I. (Mod.10/33)
- quando non sono rispettate le norme che disciplinano il mantenimento della qualifica sanitaria;

B.3.3 Riacquisizione della qualifica sanitaria sospesa

B.3.3.1 In Allevamenti da riproduzione bufalini

La qualifica sanitaria sospesa nei casi elencati al punto B.3.2, viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati, qualora il controllo con IDT singola su tutti capi presenti in azienda, di età superiore alle sei settimane, effettuato a distanza di 42 gg. dall'allontanamento dell'ultimo capo reattivo, abbia dato esito favorevole (negativo).

Nel caso in cui la sospensione sia dovuta al riscontro di sospetta lesione tubercolare al macello si applicano le disposizioni richiamate al successivo punto B.6.

Nel caso in cui la sospensione sia dovuta al mancato rispetto delle norme che disciplinano la movimentazione, essa viene ripristinata e vengono revocati i provvedimenti adottati quando i capi oggetto di tale movimentazione, prontamente isolati, siano stati sottoposti con esito favorevole ad una IDT singola e, trascorsi almeno 42 giorni da tale prova, tutti i capi presenti in azienda di età superiore alle 6 settimane siano stati sottoposti con esito favorevole ad una IDT singola.

B.3.3.2. In allevamenti da ingrasso

Qualora la qualifica sanitaria induttiva venga sospesa, la stessa viene riacquisita quando:

- vengono rispettate le procedure previste al precedente punto B.6;
oppure
- previa valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ASL e della Regione/Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), dopo macellazione di tutti i bufalini facenti parte dell'unità produttiva dei sospetti ed effettuazione delle opportune disinfezioni.

B.4. Ritiro qualifica sanitaria /apertura focolaio

La qualifica sanitaria deve essere ritirata e per l'azienda deve essere aperto un focolaio di Tubercolosi:

- quando si sospetti fondatamente la presenza di infezione in allevamento e previa valutazione congiunta del competente Servizio Veterinario ASL, della Regione e dell'IZSM/OEVR, alla luce della situazione epidemiologica pregressa relativa all'azienda e al territorio;
- quando si riscontrino lesioni al macello in animali positivi/dubbi all'IDT e/o gamma-interferon;
- quando, anche in assenza di lesioni riferibili a tubercolosi in sede di macellazione, si abbia esito positivo alla PCR o al batteriologico in animali positivi/dubbi all'IDT/gamma/interferon;
- quando in aziende sospese per Mod.10/33 vengono riscontrati animali positivi/dubbi all'IDT;
- in caso di positività alla PCR e/o al batteriologico.

B.4.1. Provvedimenti

L'apertura di focolaio, sia in un allevamento da riproduzione che da ingrasso, deve essere riportata nel sistema informativo SIMAN entro 2 giorni dalla conferma di positività così come la revoca della qualifica sanitaria in BDN.

Gli animali risultati positivi all'IDT e/o al gamma/interferon devono essere prontamente isolati e

abbattuti in vincolo sanitario entro 15 gg. dall'esito delle prove.

Negli allevamenti con qualifica sanitaria ritirata nessun bufalino può lasciare l'allevamento se non per essere inviato direttamente al macello, accompagnato da Mod.4 unificato, firmato dal Veterinario Ufficiale e riportante la dicitura "bufalino negativo proveniente da allevamento infetto da tubercolosi".

B.4.1.2. Aziende infette

Nelle aziende dichiarate infette (focolai), si adottano le seguenti disposizioni:

- indagine epidemiologica preliminare entro 2 gg. dall'apertura di focolaio a cura del Servizio veterinario competente per territorio; qualora l'indagine epidemiologica presenti particolare criticità, il Servizio Veterinario dipartimentale, può chiedere una valutazione congiunta con la Regione/IZSM/OEVR, alla conferma del focolaio;
- segnalazione ai competenti Servizi Medici della Prevenzione Collettiva (art. 5 RPV);
- divieto di monta naturale;
- mungitura degli animali infetti e sospetti infetti separatamente o, almeno, per ultimi; dopo la mungitura devono essere effettuate opportune operazioni di pulizia e disinfezione così come previsto al successivo punto 4.1.3;
- divieto di qualsiasi movimentazione di capi bufalini da e per l'allevamento infetto, salvo che per l'invio diretto alla macellazione;
- i vitelli nati da madri dichiarate infette devono essere allevati in condizione di isolamento e sottoposti ad opportune prove per escludere l'infezione;
- il latte dei capi sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni ed utilizzato esclusivamente, dopo idoneo trattamento termico, per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte;
- il letame e il liquame devono essere sistemati in luogo inaccessibile agli altri animali dell'allevamento e devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione e stoccaggio per un periodo di almeno 5 mesi o sottoposti ad adeguati trattamenti come previsto dall'allegato 3 del DM 592/95.
- controllo di tutti capi ovini/caprini presenti in azienda;

La Regione, su proposta della Asl competente, può autorizzare l'utilizzo del gamma interferon per procedere alla rapida estinzione dei focolai.

B.4.1.3. Disinfezioni

Entro sette giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo dichiarato positivo e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri, i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere accuratamente puliti e disinfettati.

Tutti gli automezzi utilizzati per lo spostamento di animali provenienti da un allevamento infetto devono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto.

Le disinfezioni di cui sopra devono essere effettuate sotto il controllo del Servizio Veterinario che rilascerà un certificato ufficiale di avvenuta disinfezione.

B.5. Riacquisizione qualifica sanitaria

B.5.1. In Allevamenti da riproduzione

La qualifica sanitaria ritirata (con apertura focolaio) viene ripristinata quando:

- sono state effettuate le disinfezioni previste al precedente punto B.4.1.3;
- effettuate le operazioni di disinfezione, tutti i capi bufalini di età superiore alle sei settimane hanno reagito negativamente ad almeno due IDT consecutive, la prima da effettuarsi a 60 giorni, la seconda ad almeno 4 mesi e non oltre 12 mesi dopo l'abbattimento dell'ultimo capo positivo.

B.5.2. In allevamenti da ingrasso

La qualifica sanitaria ritirata (con apertura focolaio) viene ripristinata quando:

- sono state rispettate le procedure previste al precedente punto B.5.1.

oppure

- previa valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ASL e della Regione/OEVR, dopo macellazione di tutti i bufalini facenti parte dell'unità produttiva;
- effettuate le opportune disinfezioni previste al precedente punto B.4.1.3.

B.6. Gestione riscontro sospetta lesione tubercolare in animali destinati alla macellazione ordinaria

B.6.1. Obblighi del Veterinario addetto all'ispezione delle carni:

- inviare il mod.10/33 al più presto, e comunque non oltre 8 giorni dalla avvenuta macellazione, all' OEVR e all'A.S.L. competente per l'allevamento di provenienza degli animali;
- inoltrare all'IZSM, i campioni di tessuto (organi e linfonodi) prelevati, utilizzando il previsto modello di accompagnamento campioni, per l'effettuazione delle previste analisi di laboratorio per l'isolamento "flaggando" il campo "Macellazione regolare".

Le sezioni provinciali dell'IZSM, all'atto dell'accettazione e nel corso degli esami di laboratorio, verificano:

- che le matrici prelevate siano idonee;
- che la modulistica sia correttamente compilata.

Al riguardo le sezioni provinciali comunicano all'OEVR tutti i casi di carenze di conformità dei campioni pervenuti dai macelli, specificandone la tipologia e lo stabilimento di provenienza.

Gli esami di laboratorio saranno effettuati con la massima urgenza e nel più breve tempo possibile.

B.6.2. Obblighi del Servizio Veterinario ufficiale per l'azienda

- ricevuto il Mod.10/33, sospende la Qualifica Sanitaria dell'azienda, in attesa degli esiti dei successivi approfondimenti diagnostici;
- pone l'azienda in vincolo sanitario fino al completamento delle indagini previste; in tale periodo gli animali possono essere movimentati solo se destinati direttamente al macello, scortati da Mod.4;
- pratica la IDT singola su tutti i capi presenti in azienda, di età superiore alle sei settimane, a condizione che siano trascorsi almeno 42 giorni dalla prova precedente;
 - se la IDT singola dà esito negativo, l'allevamento rimane con qualifica sospesa fino all'esito delle prove di laboratorio eseguite sul capo oggetto del MOD.10/33;
 - in caso di esito positivo degli esami di laboratorio la qualifica sanitaria viene revocata e viene aperto focolaio in SIMAN;
 - quando uno o più animali reagiscono in maniera dubbia e/o positiva alla IDT singola, gli stessi vengono prontamente isolati ed il loro latte deve essere distrutto o utilizzato solo per l'alimentazione animale, previo trattamento termico effettuato nell'ambito dello stesso allevamento sotto la vigilanza del competente Servizio Veterinario; la qualifica sanitaria dell'azienda viene ritirata e viene aperto focolaio in SIMAN.

B.6.3 Esami di laboratorio

L'IZSM è tenuto ad inviare il rapporto di prova relativo agli esiti di laboratorio sia al Servizio Veterinario che ha inoltrato il materiale da esaminare che al Servizio Veterinario competente per l'allevamento di provenienza degli animali.

B.7 Tubercolosi nelle aziende miste (bovine/bufaline)

I provvedimenti sanitari che riguardano le aziende dove sono allevati contemporaneamente capi bovini e bufalini comportano l'adozione delle misure sanitarie più restrittive considerando l'azienda un'unica entità epidemiologica.

C. Disposizioni comuni

C.1 Stamping-out per TBC-BRC e LEB

Caso 1

Il Servizio Veterinario della ASL dispone direttamente l'abbattimento totale dei capi presenti in allevamento, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, nei casi in cui:

- non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali nel focolaio;
oppure
- un focolaio si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente in aree protette di rilievo nazionale;
oppure
- valutando i seguenti elementi:
 - ✓ la situazione sanitaria dell'allevamento nel quale nel corso di un anno continuano ad essere identificati capi positivi ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione ed all'origine del contagio;
 - ✓ il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali;
 - ✓ la mancata collaborazione nelle attività di profilassi;
 - ✓ il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti.

Per comprovate difficoltà di carattere logistico e/o commerciale, il Servizio Veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio sanitario.

Il provvedimento di abbattimento adottato direttamente dal Servizio Veterinario in qualità di Autorità Competente, ai sensi del D.Lvo 193/2007, attuazione della Dir. 2004/41/CE non necessita:

- di ulteriori adempimenti da parte del Sindaco;
- della richiesta di abbattimento totale da parte dell'allevatore.

Caso2

Il Servizio Veterinario della ASL propone alla Regione l'applicazione dell'abbattimento totale in un focolaio e contestualmente chiede il parere dell'IZSM (Sezione competente) sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

- focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne;
- isolamento di *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae*, *Brucella spp.* o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio);
- rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa);

tutti i criteri di valutazione su menzionati devono sempre essere associati all'elevata percentuale di positività intra- aziendale (superiore al 20%) al momento del controllo;

La Regione, acquisito in merito il parere documentato dell'IZSM, esprime parere favorevole oppure parere sfavorevole all'abbattimento totale e ne dà comunicazione al Servizio Veterinario proponente, specificando le motivazioni.

Il Servizio Veterinario, acquisito il parere favorevole dalla Regione, dispone l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Per comprovate difficoltà di carattere logistico e/o commerciale, il Servizio Veterinario può prorogare il



termine per l'abbattimento totale fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio sanitario.

Il provvedimento di abbattimento, adottato direttamente dal Servizio Veterinario in qualità di Autorità Competente ai sensi del DLgs 193/2007, attuazione della dir. 2004/41/CE, non necessita:

- di ulteriori adempimenti da parte del Sindaco;
- della richiesta di abbattimento totale da parte dell'allevatore.

In attesa di parere favorevole e/o diniego, il Servizio Veterinario della ASL, deve proseguire con le attività previste dai piani di risanamento nel rispetto dei tempi di ricontrollo previsti per singola malattia dalla normativa vigente.

In tutti i casi, quando si applica l'abbattimento totale, i competenti Servizi Veterinari territoriali provvedono a:

- chiudere il focolaio in SIMAN entro 2 giorni dall'avvenuta operazione di disinfezione effettuata a seguito dell'allontanamento dell'ultimo capo presente in azienda;
- completare in SIMAN l'indagine epidemiologica tramite l'inserimento di tutti i dati obbligatori ed aggiornarne lo stato a "CONCLUSA";
- chiudere l'allevamento in BDN indicando come "data chiusura" la data di uscita dell'ultimo capo inviato alla macellazione per abbattimento totale.

La riapertura dell'allevamento ed il nulla osta alla nuova introduzione di capi segue le procedure e i tempi previsti al successivo punto C.2.

C.2 Riapertura e ripopolamento dell'allevamento nelle aziende sottoposte a provvedimenti di abbattimento totale (*Stamping-out*) per TBC-BRC e LEB

Gli allevatori che operano presso le aziende sottoposte ad ordinanza di abbattimento totale degli animali sieronegativi per TBC, BRC e LEB, qualora avessero intenzione di effettuare il ripopolamento sono tenuti a soddisfare le seguenti procedure.

Fase 1:

- disinfezione sotto controllo ufficiale ai sensi della vigente normativa con rilascio del certificato di disinfezione da parte del Servizio Veterinario competente;
- a seguito del rilascio del certificato il personale delle AASSLL di area Sanità Animale (Area A) ed area IAPZ, unitamente al personale dell'IZSM, effettua un sopralluogo congiunto per valutare i requisiti di biosicurezza esclusivamente ai fini di un eventuale ripopolamento;
- nel corso del sopralluogo congiunto, se ritenuto necessario, potranno essere effettuati campioni/tamponi ambientali destinati a sincerarsi della reale eradicazione del patogeno dall'azienda.

Fase 2:

- decorrenza di non meno di 4 mesi dal rilascio del certificato di avvenuta disinfezione e risoluzione delle eventuali criticità prescritte in sede di sopralluogo per la valutazione dei requisiti di biosicurezza;
- richiesta ed ottenimento del nulla osta ai fini della riapertura dell'allevamento e conseguente ripopolamento da parte del Servizio Veterinario AASSLL.

Ai fini del rilascio del nulla osta di cui alla Fase 2, l'allevatore deve richiedere specifico sopralluogo per follow-up del Servizio Veterinario ASL di area IAPZ e dell'IZSM per la valutazione delle eventuali prescrizioni notificate in occasione del precedente sopralluogo. Le misure adottate saranno atte a risolvere possibili carenze gestionali e/o strutturali che possano compromettere la biosicurezza per il futuro ripopolamento da parte dell'azienda.

In occasione del sopralluogo di follow-up il personale dell'IZSM, ove ritenuto necessario, effettua



campioni/tamponi ambientali destinati a sincerarsi della reale eradicazione del patogeno dall'azienda. L'esito sfavorevole di tali prelievi (isolamento di *Brucella* spp., etc..) comporta l'adozione di ulteriori misure utili a ripopolare in condizioni di biosicurezza.

Il provvedimento di autorizzazione o diniego alla riapertura dell'allevamento e conseguente ripopolamento è vincolato all'esito di tutte le attività svolte durante il sopralluogo congiunto ed è inviato alla Regione.

Per ogni sopralluogo è redatto un Modello 5 di ispezione rispondente al piano di monitoraggio per la biosicurezza negli allevamenti a seguito di stamping-out e riportato in GISA.

C.3 Requisiti di biosicurezza

Ai fini del ripopolamento dell'allevamento i Servizi Veterinari tengono conto dei seguenti punti relativi alla biosicurezza al fine di identificare eventuali fattori di rischio che potrebbero comprometterne la riapertura:

- valutazione densità allevamenti bovini, bufalini, ovicaprini nel raggio di 3 km e relativa categorizzazione del rischio;
- presenza di campi utilizzati da altre aziende adiacenti al corpo aziendale; a tale riguardo i Sindaci inoltrano ai Servizi Veterinari le comunicazioni P.U.A.;
- adeguatezza delle misure di protezione fisica e gestionale atte a ritenere l'azienda idonea a contenere il rischio di introduzione e diffusione di malattia che devono comprendere:
 - ✓ separazioni, recinzioni, tetti, a seconda dei casi;
 - ✓ programmi in autocontrollo di pulizia, disinfezione, lotta agli insetti, derattizzazione;
 - ✓ misure in materia di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico;
 - ✓ barriere naturali o artificiali rispetto ai corsi d'acqua;
 - ✓ procedure di ingresso ed uscita dall'azienda degli animali, dei prodotti, dei veicoli e delle persone;
 - ✓ procedure per l'uso corretto delle attrezzature;
 - ✓ strutture e relative misure di quarantena, isolamento o separazione degli animali di nuova introduzione o malati/infetti;
 - ✓ un sistema per lo smaltimento sicuro dei cadaveri animali e degli altri sottoprodotti di origine animale (SOA);
 - ✓ strutture idonee per la gestione dei reflui da valutare sulla scorta del numero degli animali da detenere.

Per la riattivazione dell'allevamento si procede come di seguito:

- a) se non vi è stata nessuna variazione "significativa" dei luoghi rispetto all'ultima registrazione, soprattutto per la produzione del latte, ai sensi della DGRC n. 318/2015 e s.m.i., laddove per modifiche "significative" devono intendersi quelle che comportano l'ampliamento o la diminuzione della superficie utilizzata (es: l'annessione o l'esclusione di vani), oppure le modifiche che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo (layout), l'allevamento viene riaperto con il mod. 4 del nuovo acquisto di bestiame per il ripopolamento senza ulteriori addebiti all'allevatore;
- b) in caso contrario, come già prevede la DGRC n. 318/2015, gli interessati devono presentare SCIA, tramite il competente ufficio SUAP, nei modi e nei tempi previsti dalle norme vigenti in materia di registrazioni;
- c) ai sensi del DGRC n. 318/2015, deve essere presentata SCIA anche nel caso in cui sia variata la proprietà dell'allevamento.

C.4 Estinzione del focolaio a seguito di "macellazione ordinaria dei capi non infetti"

Nelle aziende sede di focolaio, nelle quali l'allevatore ha destinato alla macellazione ordinaria gli ultimi capi presenti non risultati infetti estinguendo di fatto il focolaio, i competenti Servizi Veterinari Territoriali provvedono a:

- prescrivere e far effettuare adeguate disinfezioni sotto controllo ufficiale;
- chiudere focolaio in SIMAN entro 2 giorni dall'avvenuta operazione di disinfezione effettuata a seguito dell'allontanamento dell'ultimo capo presente in azienda;
- completare in SIMAN l'indagine epidemiologica con tutti i dati obbligatori ed aggiornarne lo stato a "CONCLUSA";
- effettuare, dopo la macellazione dell'ultimo capo e comunque prima dell'introduzione di nuovi capi, un'ispezione semplice eseguita congiuntamente dai competenti Servizi Veterinari di area A e area IAPZ; in tale occasione potrà essere utilizzata, come strumento di lavoro allegata al mod.5, la check list regionale per la categorizzazione del rischio specifica per la tipologia di allevamento non compilabile nella sua totalità per l'assenza di animali. L'obiettivo dell'ispezione sarà, inoltre, verificare che:
 - ✓ lo stato dei luoghi sia congruente con quanto descritto nelle planimetrie eventualmente depositate;
 - ✓ siano presenti requisiti generali di igiene di cui al Reg. (CE) 852/04 all. I parte A ed i requisiti specifici di cui al Reg (CE) 853/04 all. III sez. IX in quanto applicabili;
 - ✓ il letame eventualmente ancora presente venga rimosso in conformità alle norme vigenti.

C.5 Misure straordinarie da applicare per tubercolosi e brucellosi bufalina in alcune zone della Regione Campania AREE A RISCHIO

In virtù della situazione epidemiologica e dall'analisi storica delle aziende sono implementate le misure di controllo ed introdotte misure straordinarie in alcune aree territoriali della Regione Campania denominate Aree a Rischio.

Per l'individuazione di tali aree sono stati adottati i seguenti criteri:

- Focolai reiterati negli ultimi 5 anni;
- Focolai anni 2017-2018;

C.5.1 Aree a Rischio: zone territoriali ricadenti all'interno di un buffer di un km ad ognuna delle aziende sopra indicate. Qualora l'area a rischio comprenda il 50% del territorio comunale, si identifica l'intero Comune come: "Comune a rischio";

L'individuazione delle aree a rischio e l'elenco delle aziende in essa ricadenti costituisce un elemento dinamico che periodicamente, almeno ogni anno, in base alla situazione epidemiologica, viene modificato ed aggiornato.

C.5.1.1 Misure straordinarie Aree a Rischio (TBC /BRC):

- divieto di spostamento di capi dalle zone a rischio verso zone non a rischio;
- in tutte le aziende presenti nelle Aree a Rischio, sia per brucellosi che per tubercolosi le movimentazioni devono avvenire in vincolo sanitario con camion piombati, previo controllo TBC, BRC nei 30 giorni antecedenti lo spostamento;
- in tutte le aziende presenti nelle Aree a Rischio, sia per brucellosi che per tubercolosi, vengono effettuati sopralluoghi congiunti, da personale veterinario Area A e Area IAPZC delle AASSLL competenti territorialmente, per la verifica delle norme di biosicurezza, utilizzando i criteri di cui al precedente punto C.3.; il parere documentato dell'esito del sopralluogo congiunto è inviato alla Regione e all'OERV;
- qualora i requisiti e le norme di biosicurezza non fossero ritenuti idonei è concesso all'allevatore, un periodo di tempo per l'adeguamento alle prescrizioni ricevute; trascorso tale periodo, laddove l'allevatore non avesse ottemperato alla norma, il Servizio Veterinario nel triennio successivo, nel caso l'azienda diventi sospetto e/o focolaio confermato, non concede l'indennizzo dei capi inviati al macello;
- i Servizi Veterinari procedono alla revisione dei codici aziendali delle aziende presenti nelle aree a rischio, attraverso specifici sopralluoghi congiunti (Area A e Area IAPZ), per verificarne lo stato dei luoghi ed avvalendosi del supporto di personale dell'IZSM; qualora le

condizioni strutturali e gestionali di più aziende presenti nelle aree a rischio non garantiscano una efficace separazione, le stesse sono considerate un'unica entità epidemiologica e quindi, soggette alle stesse misure restrittive nel caso di positività ai test diagnostici in una di esse, ivi compresa la sospensione della qualifica e la revoca della stessa all'atto dell'apertura del focolaio.

- le aziende contigue, facenti parte della stessa unità epidemiologica, devono essere considerate “*un unicum*” anche in occasione dei controlli routinari per le profilassi di Stato; controllati nello stesso periodo di tempo.

C.5.1.2 Tubercolosi bufalina misure supplementari:

- le aziende ricadenti all'interno delle zone a rischio devono essere sottoposte a controllo semestrale per la TBC; i controlli devono essere effettuati in concomitanza con i controlli per BRC;
- fermo restando l'esecuzione della prova di compravendita nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i capi movimentati provenienti da aziende U.I. ricadenti nelle zone a rischio devono essere sottoposti a:
 - isolamento nella azienda di destinazione per almeno 42 giorni;
 - prova IDT singola nell'azienda di destinazione, prima dell'immissione nella mandria, trascorsi i 42 giorni di isolamento e non oltre il 60° giorno dall'introduzione in azienda.

C.5.1.3 Brucellosi bufalina misure supplementari:

- ELISA su latte di massa (massimo 50 soggetti) con cadenza bimestrale a distanza di due mesi dal controllo sierologico per brucellosi nelle aziende Ufficialmente Indenni;
- in caso di esito positivo dell'ELISA latte, la qualifica dell'azienda deve essere sospesa fino all'esecuzione delle prove sierologiche a tutto l'effettivo dell'allevamento;
- non è consentito il pascolo vagante per i greggi ovi/caprini.

C. 6 Programma di genotipizzazione bufalina

Al fine di garantire l'efficacia dei piani di eradicazione, prevenendo azioni fraudolente, è reso obbligatorio il programma di campionamento per la genotipizzazione e la realizzazione della banca genetica della specie bufalina in Regione Campania.

C.7 Centro di riferimento regionale delle malattie infettive e parassitarie (CREMOPAR)

Il Centro, istituito con DGRC n.859/2015:

- fornisce supporto tecnico/scientifico, in sinergia con l'OERV, per le valutazioni epidemiologiche connesse alla tubercolosi, brucellosi e leucosi;
- affianca le AA.SS.LL. nella gestione di focolai e/o territori particolarmente critici.